

Allegato A alla delibera n. 56/15/CIR

Articolo 22

(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati)

1. In aggiunta alle numerazioni di cui ai precedenti artt. 20 e 21, sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche altre numerazioni, riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (*Short Message Service/Multimedia Message Service*) ed altre tipologie di trasmissione dati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

	Categorie servizi a sovrapprezzo	Codici associati
a)	servizi di carattere sociale-informativo, con esclusione del servizio informazioni abbonati	44
b)	servizi di chiamate di massa, con esclusione dei servizi di raccolta fondi di cui alle lettere e) ed f)	47
c)	servizi di intrattenimento	48
d)	servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, ovvero servizi caratterizzati da un titolo digitale trasmesso in forma elettronica rappresentativo del bene e/o del servizio acquistato	48
e)	servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche	455
f)	Servizi di raccolta di fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica	499

Il codice 46 è riservato per usi futuri. Limitatamente ai servizi di raccolta fondi svolti sulle numerazioni a codice 455 e 499, l'accesso ai servizi stessi è consentito anche tramite chiamate in fonia da rete fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 4.

2. La struttura di tali numerazioni è:

- a) 4 X Y U₁U₂ con X=4,7,8 Y=0÷4 U_i=0÷9 e i=1÷2
- b) 4 X Y U₁U₂U₃U₄ con X=4,7,8 Y=5÷9 U_i=0÷9 e i=1÷4
- c) 4 5 5 U₁U₂ con U_i=0÷9 e i=1÷2.
- d) 4 9 9 U₁U₂ U₃ con U_i=0÷9 e i=1÷3.

3. L'utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e) e f), da parte dei fornitori di servizi avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso, ma è comunicato all'Autorità ed all'Amministrazione competente, secondo le modalità da queste indicate, di norma con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l'indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta. In caso di attivazione contemporanea di una campagna di raccolta da parte di più fornitori di servizi di comunicazione elettronica sulla medesima numerazione è ammesso l'assolvimento in nome collettivo dell'obbligo di comunicazione. Per tali numerazioni non si applica il comma 2 dell'art. 24.

4. Le numerazioni di cui al comma 1, lettera e) e f) sono numerazioni pubbliche a regime speciale per le quali non è obbligatoria l'interconnessione.

5. L'assegnazione delle numerazioni di cui al comma 1, lettera f) è svolta da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, su base singolo numero e su base permanente, secondo la data di presentazione della richiesta da parte dell'organizzazione politica, di norma entro 1 settimana, e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. In caso di conflitto per richieste contemporanee di identica numerazione, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica procede all'assegnazione del numero, previa audizione delle parti, mediante sorteggio.

6. Hanno titolo a richiedere di avere in uso le numerazioni con codice 499 i partiti iscritti al registro dei partiti politici, tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, prevista dall'art. 4 del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n.149 e i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto (dotati di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico) e che, ai sensi dell'articolo 18, abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a).

7. Sono stabiliti i prezzi massimi e le connesse condizioni a cui tali prezzi massimi sono subordinati per le chiamate alle numerazioni di cui al presente articolo per servizi "una tantum" ed i prezzi massimi mensili per servizi in abbonamento come riportato nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.

8. I fornitori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed i fornitori di contenuti che impiegano le numerazioni di cui al presente articolo adottano un codice di autoregolamentazione che include la definizione uniforme e comune tra i vari fornitori di servizi di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della prestazione di blocco delle comunicazioni, e prevede, altresì, le necessarie tutele a favore dell'utenza, con particolare riguardo alla gestione dei reclami e, nel caso, delle numerazioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), allo storno degli addebiti contestati, che è sempre eseguito su richiesta scritta dell'utente, anche via posta ordinaria e via posta elettronica, inoltrata entro trenta giorni dall'addebito

sul credito o sul conto telefonico. I codici di autoregolamentazione sono comunicati all'Autorità per le valutazioni di propria competenza.

9. Nel caso delle numerazioni di cui al comma 1 lettera f) il codice di autoregolamentazione deve, altresì, indicare quanto segue:

- I. gli elementi a tutela dei consumatori in coerenza con quanto previsto dal PNN nonché dalla delibera n. 23/15/CONS in materia di trasparenza della fattura prevedendo, ad esempio, informative in ordine a:
 - a) modalità su come effettuare le donazioni;
 - b) valori ed eventuali soglie delle donazioni;
 - c) le modalità di rendicontazione al cliente della singola donazione tramite SMS, accesso al sito *web*, o resoconto cartaceo ove applicabile;
- II. la modalità di conoscibilità dei donatori e di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza, tenuto conto delle norme vigenti sulla *privacy*;
- III. informazioni sulla eventuale detraibilità fiscale della donazione;
- IV. procedure di assegnazione del numero al partito, comunque su base singolo numero, e di comunicazione alle Autorità competenti;
- V. criteri e costi del servizio per i partiti;
- VI. misure per corrispondere al partito politico gli importi derivanti dalla raccolta degli SMS correttamente e validamente ricevuti ai sensi del decreto legge di cui al comma 6.

10. Gli oneri posti dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica in capo ai soggetti che richiedono in uso i numeri di cui al comma 1 lettera f) sono stabiliti sulla base degli effettivi costi sostenuti e, laddove prevista una quota variabile in funzione dei volumi di traffico svolto verso le numerazioni 499, questa è fissata in linea con i costi sottostanti la raccolta del traffico, tenuto conto di quanto già definito dalle decisioni dell'Autorità sul tema sia per servizi regolamentati che non; l'Autorità verifica la congruità dei costi variabili di cui sopra nell'ambito della valutazione del codice di autoregolamentazione alla stessa sottoposto dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica.

11. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a), b) sono assegnati su base singolo numero.

12. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi, con l'eccezione delle numerazioni di cui alla lettera e) del comma 1, per le quali il periodo di latenza è ridotto a quindici giorni, e delle numerazioni di cui alla lettera f) del comma 1, per le quali il periodo di latenza è esteso a dodici mesi.